## REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2007 DELLA COMMISSIONE

## del 20 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quando segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio ha modificato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda l'ammasso privato di burro e crema, abolendo in particolare il riferimento alle norme di qualità nazionali come criterio di ammissibilità al beneficio dell'aiuto all'ammasso privato di burro.
- (2) A seguito di tali nuove disposizioni è opportuno armonizzare i criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto per lo smercio di crema di latte, burro e burro concentrato definiti nel regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione (²). Occorre in particolare sopprimere i riferimenti alle norme di qualità nazionali e, ove necessario, sostituirli con i criteri di ammissibilità del regolamento (CE) n. 1255/1999. È necessario adattare di conseguenza le pertinenti disposizioni in materia di controlli.
- Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1898/2005.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1º luglio 2008.
- (2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 (GU L 25 dell'1.2.2007, pag. 6).

- «a) il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata rispondente ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;»
- 2) all'articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - «2. Nel caso in cui l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema o l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi avvengano in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione, il burro o la crema sono accompagnati da un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di fabbricazione che attesti:
  - a) per il burro, che sia stato prodotto sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto direttamente ed esclusivamente a partire da crema o latte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999;
  - b) per la crema, che sia stata prodotta sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che la crema sia stata ottenuta direttamente ed esclusivamente a partire da latte di vacca prodotto nella Comunità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
  - 3. Quando lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli sulla natura e la composizione del burro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, il certificato indicato al paragrafo 2 del presente articolo riporta anche i risultati di tali controlli e conferma che il prodotto di cui trattasi è effettivamente burro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l'imballaggio deve essere sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il relativo numero deve essere indicato nel certificato succitato.»;
- 3) all'articolo 72, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
  - «i) alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;»